



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. IANNACCONE

Via Ronca 11 - 83047 **LIONI** (AV)
 con plesso e sezioni associate di scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado di **Teora** (AV)
 AVIC86000TC.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV45
 Sito web: www.iclioni.edu.it
 tel/fax: 082742046
 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec:avic86000t@pec.istruzione.it

Scuola dell'infanzia e scuola primaria Scuola secondaria 1° grado Scuola dell'Infanzia, primaria e sec. 1°	Via Ronca 11 Via Ronca 20 Largo Europa 10	83047 Lioni (AV) 83047 Lioni (AV) 83056 Teora (AV)	Tel/Fax 082742046-0827 270275 Tel. 082742015 Tel. 082751077
--	---	--	---

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACCONE"-LIONI
 Prot. 0015177 del 30/12/2024
 I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI



Su proposta del Collegio dei Docenti plenario del 16/12/2024 e su delibera di approvazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 16/12/2024.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO INTERNO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI LIONI

A.S. 2024/2025

Premessa

1. Il presente regolamento si ispira ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive variazioni e integrazioni); destinatari delle norme in esso contenute sono gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. L'obiettivo fondamentale della scuola relativamente alla disciplina degli alunni è la prevenzione e la gestione non sanzionatoria del rapporto scuola – alunni, che dovrà quanto più possibile avere un approccio ed un carattere autorevole prima che autoritario. Per questi motivi l'istituzione scolastica si impegna a definire periodicamente strategie da attuare per prevenire e risolvere i conflitti indipendentemente dalle sanzioni applicabili o applicate.
3. I docenti attuano la pratica didattica ispirandosi a principi di autorevolezza; limitano, quindi, le sanzioni disciplinari ai casi che non potrebbero essere gestiti solamente in altro modo. In particolare i docenti tendono ad evitare l'abuso degli strumenti sanzionatori al fine di mantenerne l'efficacia. Resta confermata la necessità di annotare sul registro o relazionare al dirigente scolastico (o suo delegato) qualsiasi fatto non ordinario accada durante le attività scolastiche (ad esempio conflitti tra alunni che sfociano in insulti o aggressioni, infortuni, scomparsa di materiale, ...).
4. La scuola si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva, non solo punitiva, della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249/98). Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica

Art. 2 – Regolamento per la disciplina degli alunni e campo di applicazione

1. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari deliberati dal consiglio di classe sono adottati dallo stesso riunito in cosiddetta seduta tecnica (consiglio di classe con la presenza dei soli docenti).
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto su proposta del dirigente scolastico o del consiglio di classe con la presenza dei soli docenti.
3. Il presente regolamento è applicato negli orari e nei luoghi scolastici ed in ogni attività programmata che si svolge fuori dai luoghi di pertinenza. Trova applicazione anche in quelle situazioni che pur avendo avuto origine in tempi o luoghi che non siano quelli scolastici, investono la scuola e i suoi tempi con le loro conseguenze e con i loro effetti.

Art. 3 – Diritti e doveri degli alunni

1. La scuola garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- a. un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- b. la tutela della riservatezza;
- c. lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutti gli operatori della scuola;
- d. la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e. la libera associazione e l'utilizzo di spazi disponibili;
- f. il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;
- g. servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio;
- h. una valutazione trasparente;
- i. strumentazioni tecnologiche avanzate in relazione alle reali possibilità economiche dell'istituzione scolastica.

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare corsi di studio con regolarità e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, senza effettuare assenze strategiche o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. Inoltre gli studenti hanno il dovere di sottoporsi alle attività di verifica alla valutazione del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.

3. Agli studenti è fatto divieto di utilizzo del telefono cellulare e degli altri strumenti di comunicazione elettronica non necessari allo svolgimento dell'attività didattica secondo le norme del successivo articolo 6. In generale si consiglia di non portare tali strumenti a scuola. Nel corso delle visite guidate e dei viaggi di istruzione il cellulare può essere utilizzato al di fuori delle attività didattiche e nel rispetto dei luoghi e dei compagni, secondo quanto riportato nel successivo articolo 8.

4. Agli studenti è fatta esplicita richiesta di non portare a scuola oggetti di valore in quanto non si risponde per eventuali smarrimenti o furti.

5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98). Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e non e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa della altrui personalità.

6. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate sono tenuti ad avere un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico (con riferimento al successivo articolo 7).

7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e a partecipare alla differenziazione dei rifiuti secondo le regole date dall'amministrazione comunale. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

8. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti emanati per fronteggiare situazioni peculiari o in applicazione di norme particolari.

Art. 4 – Responsabilità disciplinare, temporaneità e non influenza sul profitto

1. La responsabilità disciplinare é personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (art. 4, c. 5, DPR 249/98). In quest'ultimo caso è delegata al Capo d'Istituto la possibilità di quantificare il danno e richiedere ai genitori il risarcimento.
6. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica in attività in favore della comunità stessa.

Art. 5 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari, individuali, che possono essere irrogate agli studenti sono le seguenti:
 - a. richiamo verbale semplice;
 - b. comunicazione alla famiglia per le vie brevi
 - c. richiamo verbale con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;
 - d. richiamo verbale con annotazione sul registro di classe, comunicazione e convocazione della famiglia;
 - e. allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, c. 8, DPR 249/98);
 - f. allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, c. 9, DPR 249/98);
 - g. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art 4, c. 9 bis, DPR 249/98);
 - h. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art 4, c. 9bis e ter, DPR 249/98).
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione sono: docenti, dirigente scolastico o suo delegato, consiglio di classe con la presenza dei soli docenti per i punti da a) a d) del precedente comma 1; dirigente

scolastico, consiglio di classe, genitori dello studente da sanzionare, rappresentanti dei genitori per il punto e) del precedente comma 1; consiglio d'istituto per i punti da f) a h) del precedente comma 1.

3. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

4. Nei casi in cui non sia possibile risalire al responsabile di una mancanza ma si individui un gruppo di alunni tra i quali sia senza dubbio presente il responsabile, la sanzione potrà essere collettiva; in tal caso però la stessa potrà essere compresa nei punti da a) a d) del precedente comma 1 e non sarà tenuta in considerazione nella valutazione del comportamento dei singoli alunni sanzionati al termine del quadrimestre.

5. In occasione delle sanzioni di cui al comma 1 punti da a) a d) e nei casi di cui al precedente comma 4, chi irroga la sanzione o comunque un componente della comunità educante può prevedere l'assegnazione di un lavoro aggiuntivo all'alunno (o agli alunni) responsabili della mancanza, a patto che tale lavoro sia parte di una riflessione, personale o collettiva, su quanto accaduto.

6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art 4, c. 8, DPR 249/98).

Art. 6 – Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici di comunicazione o riprese audio – foto – video

1. È fatto, divieto assoluto di usare a scuola apparecchi telefonici cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), smartwatch nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. È inoltre vietato l'uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo "palmare" o personal computer portatili di qualsiasi genere o smartwatch, in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni "wireless", comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo, se non per fini didattici e sotto il controllo dei Docenti.

2. L'utilizzo di detti dispositivi potrà sempre essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai Docenti per la realizzazione di specifiche attività didattiche. L'impiego non autorizzato configura la violazione dei doveri:

- a. di assolvere assiduamente agli impegni di studio durante l'orario scolastico;
- b. di tenere comportamenti rispettosi dei compagni e del personale della scuola;
- c. di osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento di Istituto.

2. Le violazioni al comma 1 comportano l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in questo regolamento ed in più la sanzione accessoria del ritiro temporaneo del telefono cellulare o del dispositivo.

3. Il ritiro consiste nel deposito dello stesso, dopo che lo studente abbia provveduto all'inserimento della password o al disinserimento della scheda SIM, memoria o quanto possa tutelare la privacy, in un luogo custodito.
4. In pratica il docente che ritira il cellulare (o altro dispositivo), dopo aver annotato l'accaduto nel registro di classe e permesso allo studente di tutelare la propria privacy come indicato al comma precedente, comunica alla famiglia l'accaduto e consegna al personale ATA il dispositivo affinché lo stesso venga portato negli uffici di segreteria. La famiglia potrà ritirare il dispositivo a partire dal giorno scolastico successivo al ritiro presso gli uffici di segreteria. In caso di reiterazione della violazione o di particolari situazioni che lo rendano necessario (a discrezione del docente o del dirigente scolastico), la famiglia debitamente avvisata potrà ritirare il dispositivo solo previo appuntamento con il dirigente o persona da lui delegata entro il termine massimo di giorni 10 (lavorativi) dalla richiesta di appuntamento da parte della famiglia.
5. Tutti gli studenti dovranno consegnare i telefoni cellulari ai docenti della prima ora e potranno riprenderli al termine delle lezioni.
6. Essi saranno consegnati già spenti e verranno custoditi all'interno di un'apposita bacheca chiusa a chiave.
7. In caso di trasferimento in laboratorio o palestra, l'aula sarà chiusa dal collaboratore scolastico in servizio al piano. Al termine delle attività ivi previste, il collaboratore riaprirà la porta dell'aula.
8. In caso di emergenza o prova di evacuazione, gli stessi telefoni cellulari (e altri dispositivi elettronici) non potranno essere ripresi, ma dovranno essere lasciati in classe.
9. In caso di comunicazione urgente per le famiglie o da parte di esse, tali funzioni saranno svolte dal centralino e/o dagli uffici di segreteria.
10. Nel caso il docente, durante la lezione e a fini esclusivamente didattici, ritenesse opportuno l'uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti, potrà farli riprendere dagli stessi.
11. Al momento del ritiro dei telefoni cellulari, i docenti registrino quali studenti non li abbiano consegnati perché sprovvisti.
12. Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
13. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari opera nei confronti del personale e dei collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri, corridoi, servizi, etc.
14. Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e dello staff, la DSGA che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.
15. Nei confronti dei trasgressori saranno adottati provvedimenti disciplinari.

Art. 7 Vita interna

1. L'orario di inizio delle lezioni è fisato alle 8:15 e la giornata si articola secondo l'orario stabilito e pubblicato sul sito. L'ora di lezione ha la durata di 60 minuti.
2. Il personale docente deve trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
3. Al termine di ogni ora di lezione ciascun insegnante deve raggiungere la classe assegnata nel più breve tempo possibile. Gli studenti attenderanno in classe il docente. Al termine della giornata scolastica, gli studenti lasceranno l'istituto in modo ordinato.
4. Nel caso di temporanea assenza del docente, gli studenti non devono uscire dall'aula; la vigilanza sul comportamento degli studenti è un obbligo del personale ausiliario e appartiene anche alla responsabilità deontologica e professionale del docenti.
5. Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire dall'aula uno per volta, non prima dell'inizio

della seconda ora di lezione, mai nel cambio dell'ora e solo se autorizzati dal docente. Una seconda richiesta di uscita avanzata nel corso della stessa giornata dallo studente è autorizzata per evidenti e improrogabili motivi di salute accertati dal docente o debitamente certificati. Non sono consentite uscite dall'aula durante le verifiche scritte, se non per comprovate e impellenti esigenze.

6. Il docente che, durante l'ora di lezione, dovesse temporaneamente allontanarsi, avrà cura di affidare la classe al collaboratore scolastico tenuto alla vigilanza del piano.
7. Nel corso degli spostamenti all'interno dell'istituto, gli studenti dovranno essere accompagnati dal docente in servizio nella classe.
8. Non è consentito agli studenti permanere, oltre il tempo strettamente necessario, nei locali dell'Istituto diversi dalla propria aula. Gli studenti inadempienti saranno immediatamente accompagnati alle rispettive classi dai docenti o dal collaboratore scolastico tenuto alla vigilanza del piano: lo studente si atterrà alle istruzioni con rispetto e senza discussioni.
9. È severamente proibito uscire dall'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni. È parimenti vietata qualsiasi forma di baccano durante l'ingresso, l'uscita e negli spostamenti ai laboratori, alla palestra e negli ambienti di uso comune.
10. È fatto divieto assoluto di fumare nell'ambito degli spazi dell'istituto (aule, laboratori, sale di riunione, biblioteca, palestra, etc.).

Art. 8 – Abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico

1. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate devono utilizzare un abbigliamento consono alla scuola e rispettoso dell'istituzione.
2. Si considera consono un abbigliamento non particolarmente attillato che lasci coperto il corpo dalle spalle alle ginocchia comprese.
3. L'uso di copricapo ed occhiali scuri (da sole), permesso in entrata e in uscita dalla scuola e nelle eventuali attività all'aperto, è vietato durante le lezioni e gli altri momenti all'interno dei locali scolastici.
4. Eventuali eccezioni saranno autorizzate e gestite al meglio dal dirigente scolastico o suo delegato o dal consiglio di classe.

Art. 9 – Regolamento per uscite didattiche e viaggi d'istruzione

1. Al POFT è allegato il regolamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione.
2. Durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e gli spostamenti in genere è permesso l'utilizzo di apparecchi elettronici di comunicazione o per la registrazione audio – video – fotografica. L'uso di tali attrezzature è invece vietato ogni volta che i docenti accompagnatori lo ritengano opportuno e nei seguenti casi:
 - a. quando vietato esplicitamente dai regolamenti dei luoghi visitati;
 - b. durante la visita a luoghi di culto, a luoghi di particolare rilevanza simbolica, storica e artistica;
 - c. durante gli spostamenti a piedi, in particolare negli attraversamenti stradali e in luoghi affollati;
 - d. quando le guide turistiche parlano e quando gli accompagnatori danno indicazioni o istruzioni.

Art. 10 – Sanzioni accessorie e integrazioni applicative

1. Il Consiglio di Classe per tutte le tipologie sanzioni, a maggioranza dei suoi componenti, può disporre l'irrogazione della sanzione accessoria della non partecipazione ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, ai giochi sportivi studenteschi previste per la classe frequentata, nei casi in cui l'organo collegiale lo ritenga necessario. L'applicazione della sanzione accessoria non autorizza l'alunno ad assentarsi da scuola nei giorni previsti per il viaggio di istruzione, la visita guidata o i giochi studenteschi.
2. È fatto divieto agli alunni che abbiano riportato una sola nota disciplinare o una sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza, nel corso dell'intero anno scolastico, di partecipare ai viaggi d'istruzione o alle visite guidate.
3. La sanzione accessoria di cui al comma 1 può applicarsi anche agli alunni che nel corso del precedente quadrimestre abbiano una valutazione del comportamento pari o inferiore a 7/10 (sette decimi).
4. Nel caso di irrogazione della sanzione prevista dalla lettera e) dell'articolo 5, l'organo che irroga la sanzione può considerare la previsione della frequenza obbligatoria al fine di agevolare quanto espresso al comma 3 dello stesso articolo.
5. Solo per le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità il docente può prevedere, con buon senso, l'assegnazione di lavori scolastici aggiuntivi per casa.
6. Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il docente allontana immediatamente lo studente dagli altri in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.
7. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

ART. 11 - Disciplina

1. La responsabilità disciplinare è personale. Ogni studente può essere richiamato verbalmente dal personale in servizio ai doveri di correttezza e di rispetto.
2. Sono gravi mancanze disciplinari i comportamenti che discriminano per motivi religiosi, morali, politici, estrazione sociale, salute, razza, sesso. Di particolare gravità sono i comportamenti di violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone.
3. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e tendono alla riparazione del danno.
4. La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni è disposta per gravi e reiterate infrazioni disciplinari e viene irrogata dal Consiglio di classe nella composizione allargata alle componenti rappresentative degli studenti e dei genitori. Le stesse si astengono dal voto deliberativo qualora lo studente sanzionato o il genitore di questi faccia parte dell'Organo Collegiale. La componente tenuta all'astensione è surrogata, limitatamente all'esercizio della competenza in materia disciplinare, dal primo dei non eletti. Salvo circostanze gravi e improrogabili che richiedano, a giudizio del Dirigente Scolastico o del/i docente/i proponente/i, l'immediata convocazione dell'Organo Collegiale, la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni è comminata solo a seguito di provvedimento di ammonizione adottato ai sensi del comma precedente.

5. Per consentire al Consiglio di Classe di procedere sulla base di elementi sufficientemente certi e motivati all'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni, il/i proponente/i documentano per iscritto le circostanze di fatto e di diritto che giustificano la proposta dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Lo studente che si ritiene responsabile dell'infrazione disciplinare è invitato ad esporre, in contraddittorio e al Consiglio di Classe, le proprie ragioni, Il docente coordinatore della classe supporta il Dirigente Scolastico nella cura degli aspetti esecutivi delle delibera di allontanamento eventualmente adottata dal Consiglio di Classe e mantiene i rapporti con lo studente e con i genitori per preparare convenientemente il rientro dello studente nella comunità scolastica.
6. La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni è disposta dal Consiglio di Istituto nei casi di gravissime infrazioni disciplinari, configurabili come reati e deferibili all'autorità giudiziaria. In tal caso, il Dirigente Scolastico presenta denuncia alle autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 361 c.p. Lo studente sanzionato o il genitore di questi che faccia parte del Consiglio di Istituto ha il dovere di astenersi dal voto deliberativo. La componente tenuta all'astensione è surrogata, limitatamente all'esercizio della competenza in materia disciplinare, dal primo dei non eletti.
7. Sono sanzionabili con l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni i comportamenti che arrecano gravi danni al patrimonio della scuola, i comportamenti gravemente lesivi della dignità della persona e i comportamenti che mettono in grave pericolo l'incolumità delle persone. Il personale della scuola e il Consiglio di Classe possono avanzare al Consiglio di Istituto proposta di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni documentando per iscritto le circostanze di fatto e di diritto e fornendo gli elementi concreti e precisi che giustificano la sanzione. Al Consiglio di Istituto lo studente che si ritiene responsabile dell'infrazione disciplinare espone, in contraddittorio, le proprie ragioni.
8. Il Consiglio di Istituto con le stesse modalità di cui al comma precedente dispone anche l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, esplicitando i motivi che rendono non attuabile interventi di reinserimento responsabile nella comunità scolastica.
9. Durante il periodo di allontanamento superiore a 15 giorni, il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera h), promuove, d'intesa con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di recupero educativo orientato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica.
10. Il Consiglio di Classe può determinare, in sede di scrutinio periodico e/o finale, la valutazione insufficiente del comportamento dello studente al quale sia stata comminata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni e che non abbia manifestato ravvedimenti significativi.
11. Le sanzioni disciplinari dell'ammonizione scritta e dell'allontanamento dalla comunità scolastica sono inserite nel fascicolo personale dello studente ed annotate sulla pagella.
12. Ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, sono infrazioni disciplinari le seguenti e alle stesse sono correlate le sanzioni come di seguito specificato:
 - a. per le mancanze ai doveri scolastici, per l'irregolarità nelle frequenze o le ripetute assenze ingiustificate e per le assenze di masse, *richiamo orale del Docente, annotazione sul registro e/o ammonizione scritta del Dirigente Scolastico*;
 - b. per la mancata giustificazione dell'assenza nei limiti di cinque giorni dal rientro, *annotazione sul registro e convocazione dei genitori da parte del coordinatore di classe*; per il disturbo della lezione, *annotazione sul registro e allontanamento dalla lezione da parte del docente e/o convocazione dei genitori da parte del Docente e/o del Dirigente Scolastico*;

- c. per la turbativa sistematica del regolare andamento delle lezioni, *annotazione scritta sul registro e allontanamento dalla lezione da parte del docente nonché ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e, in caso di recidiva, allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni a secondo della gravità;*
- d. per l'allontanamento dalla classe senza autorizzazione, *annotazione sul registro da parte del docente nonché, in caso di recidiva, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni;*
- e. per l'allontanamento dalla scuola senza autorizzazione, *ammonizione sul registro da parte del docente nonché ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;*
- f. per il numero di annotazioni superiori a tre riportate sul registro di classe, *allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;*
- g. per l'uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici, *il docente annota sul registro e prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato ai genitori tramite l'Ufficio di Presidenza; in caso di reiterazione dell'infrazione, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni;*
- h. per l'uso di abbigliamento non consono negli ambienti scolastici o durante la partecipazione ad attività programmate e irrispettoso dell'istituzione *il docente annota sul registro; in caso di reiterazione dell'infrazione, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni.* Si considera consono un abbigliamento non particolarmente attillato che lasci coperto il corpo dalle spalle alle ginocchia comprese. È vietato durante le lezioni e gli altri momenti all'interno dei locali scolastici l'uso di copricapo ed occhiali scuri (da sole), in entrata e in uscita dalla scuola e nelle eventuali attività all'aperto;
- i. per l'abuso dell'immagine altrui e la divulgazione illecita di dati altrui tramite cellulari e altri dispositivi elettronici, *annotazione sul registro da parte del docente, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, convocazione dei genitori e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; in casi di particolare gravità allontanamento anche oltre 15 giorni;*
- j. per la falsificazione delle firma dei genitori, per l'uso improprio del Portale Argo, *annotazione sul registro, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori, nonché, in caso di reiterazione, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni;*
- k. per la manipolazione di documenti, *annotazione sul registro, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e, in caso di recidiva e gravi manomissioni, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;*
- l. per la mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni, *annotazione sul registro da parte del docente e, in caso di recidiva, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; in casi di particolare gravità anche oltre i 15 giorni;*
- m. per i fenomeni di bullismo o cyberbullismo, *annotazione sul registro, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni;*
- n. per i comportamenti discriminanti nei confronti delle persone, *annotazione sul registro e/o ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e sospensione fino a 10 giorni; in caso di recidiva e di particolare gravità, allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre 15 giorni;*
- o. per l'appropriazione indebita, *annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre 15 giorni;*
- p. per l'offesa arrecata all'onore e al decoro delle istituzioni e di chi nell'esercizio delle sue funzioni le rappresenta, *annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre 15 giorni;*

- q. per gli atti vandalici ai danni delle strutture, *annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; nei casi di danni di grave entità allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni;*
 - r. per comportamenti che mettano in serio pericolo l'incolumità personale, *annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; nei casi di particolare gravità allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni;*
 - s. per ulteriori comportamenti comunque configurabili come reati deferibili all'autorità giudiziaria o che mettano in serio pericolo l'incolumità personale, *annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni.*
16. Con riferimento ai comportamenti di cui alla lettera r), nel caso di reiterazione del reato e di atti di violenza grave che ingenerano allarme sociale, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica permane fino al termine dell'anno scolastico e lo studente viene escluso dalla valutazione dello scrutinio finale ovvero non viene ammesso all'Esame di Stato conclusivo del II ciclo.
17. Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione del profitto ma determinano il voto di condotta. Esse possono essere integrate e tradotte, dall'Organo di Garanzia interno, in attività a favore della comunità scolastica.
18. Ai sensi dell'art. 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, che individua i criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione, in conformità e ad integrazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Classe valuta, in sede di scrutinio intermedio e finale, il comportamento tenuto dagli studenti nel corso dell'anno scolastico anche sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
- a. *livello di consapevolezza della cultura e dei valori della cittadinanza e della convivenza civile (accoglienza e solidarietà — rispetto dell'altrui opinione, dell'altrui libertà e dell'altrui dignità — integrazione nella comunità scolastica);*
 - b. *rispetto delle disposizioni normative vigenti (regolamento di Istituto — statuto delle studentesse e degli studenti — patto educativo di corresponsabilità);*
 - c. *modalità di esercizio dei diritti (riunioni, associazioni e assemblee — manifestazione del dissenso — autoconsapevolezza, autodeterminazione ed effetti conseguenti);*
 - d. *grado di adempimento dei doveri (frequenza delle lezioni, partecipazione attiva alle attività didattico-educative, ingressi posticipati e uscite anticipate, regolarità nelle giustificazioni, assenza collettive — rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio scolastico in genere — riconoscimento dei ruoli e delle funzioni del personale scolastico);*
 - e. *comportamento assunti nel corso degli interventi educativi attivati anche fuori dalla sede scolastica (Viaggi di istruzione e visite guidate, scambi culturali, Manifestazioni culturali e scientifiche, celebrazioni, Stage, cineforum, ...);*
19. Ai fini dell'attribuzione del voto di condotta la valutazione del comportamento è espressa in decimi;
20. Per procedere alla valutazione del comportamento degli studenti e alla conseguente attribuzione del voto di condotta il Consiglio di Classe produce, in sede di scrutinio intermedio e finale, elementi certi e documentati che correlano ai comportamenti che configurano infrazioni disciplinari le sanzioni dell'annotazione sul registro, dell'allontanamento dalla lezione, dell'ammonizione scritta e dell'allontanamento dalla comunità scolastica, a seconda della gravità dell'infrazione.

21. La valutazione del comportamento ha finalità educative e formative, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva degli studenti e determina, pur in presenza di valutazione positiva degli apprendimenti, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi qualora la votazione sul comportamento sia inferiore a sei decimi.

Art. 12 – Procedimento disciplinare

1. Per istruire il procedimento disciplinare che può portare all'irrogazione delle sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica (previste dall art. 7 dalla lettera e) alla lettera h), è necessario che tempestivamente, o di norma entro 10 giorni effettivi di scuola dalla notizia del compimento dell'atto, salvo ogni giustificato impedimento, l'Organo Collegiale individuato (Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto) per l'irrogazione della sanzione, riunito dal Dirigente Scolastico o dal Presidente del Consiglio di Istituto, predisponga l'atto di contestazione per lo studente che si è reso protagonista del comportamento disciplinarmente rilevante. Tale atto deve contenere l'invito allo studente e congiuntamente alla sua famiglia a presentarsi dinanzi allo stesso Organo Collegiale per esporre le proprie ragioni che possono avere anche la forma di contro deduzioni scritte.

2. Per accertare lo svolgimento dei fatti l'Organo Collegiale può avvalersi di ogni legittima modalità di indagine compresa l'audizione di testimoni, nonché provvedere al sequestro di materiali e documenti utili allo scopo.

3. La data dell'audizione non può differire oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'atto di contestazione.

4. Entro 10 giorni d'audizione dello studente e/o dal deposito delle contro deduzioni l'organo collegiale emette il provvedimento conclusivo del procedimento che può essere sanzionatorio oppure di archiviazione.

5. Il provvedimento conclusivo deve comunque contenere la motivazione delle scelte in esso contenute.

6. Il provvedimento adottato, sarà annotato sul giornale di classe e sulla pagella scolastica.

Art. 13 – Ricorsi, reclami, impugnazioni, Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinate che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica (previste all'art. 7 dalla lettera [e] alla lettera [h]), é ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola, di chiunque, vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del seguente regolamento.

2. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
- n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.

3. I componenti dell'Organo di garanzia restano in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

4. Per ogni componente sono nominati e/o eletti altrettanti membri supplenti. I membri supplenti vengono chiamati a partecipare ai lavori dell'Organo di Garanzia nel caso in cui il membro effettivo non possa partecipare alla seduta per:
- a. Impossibilità oggettiva preventivamente comunicata;
 - b. Impossibilità soggettiva dovuta ad un interesse diretto (familiarità o rapporti personali) verso l'alunno da sanzionare o per altro motivo previsto nel presente regolamento;
 - c. Astensione volontaria.
5. I genitori componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio o compagno.
6. I docenti componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
7. Qualora né i membri effettivi né quelli supplenti garantiscano le condizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Consiglio di Istituto nomina nel più breve tempo possibile membri che rispettino le condizioni di cui ai succitati commi anche se non in conformità dei requisiti e criteri citati ai commi 2 e 3.
8. L'Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Presidente (Dirigente Scolastico) e comunica le sue decisioni all'interessato entro 10 giorni (Art. 5, comma 1, DPR 249/98) di scuola effettivi.
9. Per le violazioni allo Statuto delle Studentesse e degli studenti (DPR 249/98 e seguenti) e le violazioni al presente regolamento è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.
10. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.
11. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
12. La seduta dell'Organo di Garanzia è valida quando è presente almeno la metà dei membri di ciascuna componente (genitori, insegnanti).
13. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti.
14. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
15. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 14 Contrasto al fenomeno del Bullismo e del cyberbullismo

Il **bullismo** è una forma di comportamento aggressivo con caratteristiche peculiari e distintive quali:

- l'intenzionalità: il comportamento aggressivo è messo in atto volontariamente;
- la sistematicità: l'azione violenta è costante nel tempo;
- l'asimmetria di potere: tra le parti coinvolte vi è una differenza di potere dovuta alla forza fisica, all'età o al numero dei partecipanti.

Esso può assumere diverse forme, alcune evidenti ed esplicite, altre sottili e sfuggenti agli occhi degli adulti:

- bullismo fisico: è una forma di violenza diretta, nello specifico "il picchiare";
- bullismo verbale: il bullo utilizza in questo caso la parola per arrecare danno;
- bullismo indiretto: in cui i comportamenti del bullo non sono rivolti direttamente alla vittima ma fanno in modo di nuocerle nelle relazioni sociali.

Il bullismo interessa un gran numero di studenti, maschi e femmine, con una percentuale in aumento nelle regioni italiane del sud. Decresce con il passaggio dalla scuola del primo ciclo a quella del secondo ciclo. Tuttavia gli studenti tutti sono coinvolti, anche coloro che non ne prendono parte attiva. Infatti distinguiamo:

- Il bullo: l'attore principale dell'azione violenta;
- L'aiutante: colui che è sempre in compagnia del bullo e lo sostiene;
 - Il sostenitore: sostiene e giustifica le azioni del bullo, magari anche solo ridendo;
 - Il difensore: chi prende le difese della vittima;
 - L'esterno: colui che, pur assistendo, non fa nulla;
 - La vittima: il ragazzo o la ragazza presa di mira dal bullo.

Molti autori sottolineano la continuità tra **bullismo e cyberbullismo**, affermando che oltre l'80% delle cybervittime sono anche vittime faccia a faccia e circa il 90% dei cyberbulli sono anche bulli a scuola. Nonostante la sovrapposizione tra i due fenomeni, ci sono anche specificità che rendono il cyberbullismo potenzialmente molto più offensivo per la vittima. Tra queste, vanno segnalate:

- L'intrusività dell'attacco che non è circoscritto al solo tempo a scuola ma prevede anche spazi privati e tempi privati;
- L'impatto comunicativo dell'azione che non è ristretta solo al gruppo-classe ma ha come riferimento il villaggio globale e potenzialmente un pubblico infinito;
- La natura pubblica del contesto, in quanto un video clip girato per mettere in imbarazzo una persona può essere divulgato in poco tempo ed è difficile da recuperare;
- La difficoltà di disconnettersi dall'ambiente cyber;
- L'anonimato del bullo, che gli permette di agire segretamente e diffondere più rapidamente il materiale compromettente. Inoltre, proprio l'anonimato del cyberbullo può contribuire a ridurre il senso di responsabilità morale degli attori verso le vittime.

Pertanto il bullismo ed il cyberbullismo possono avere conseguenze devastanti per la vittima. Si rimane segnati da una ferita profonda che può sfociare in gesti estremi, come le cronache recenti testimoniano.

Per le su esposte ragioni, nei casi accertati di bullismo o cyberbullismo, previa indagine istruttoria da parte del personale scolastico e della stessa dirigenza, la sanzione prevista dal nostro Istituto corrisponde alla sospensione senza obbligo di frequenza per un minimo di 7 ed un massimo di 15 giorni; da parte della famiglia o degli affidatari può essere richiesta la conversione nelle attività alternative previste nel regolamento, , quali, a discrezione dell'organo che ha irrogato la sanzione, il riordino di cataloghi o archivi presenti nella scuola, lavori di segreteria, lavori di pulizia dei locali della scuola e/o di piccola manutenzione; in caso di una sola

recidiva, la sospensione sarà deliberata dal Consiglio di Istituto, in quanto necessariamente superiore a 15 gg., con esclusione dallo scrutinio finale.

Art. 15 – Pubblicità

1. Il presente regolamento disciplinare e l'intero Regolamento di Istituto è reso pubblico nei modi indicati:

a. affissione all'albo dell'Istituzione scolastica;

b. presenza in ogni classe (anche in estratto); c.

pubblicazione nel sito internet della scuola; d.

consegna a chi ne faccia richiesta.

2. All'inizio di ogni anno scolastico e più in particolare agli alunni delle classi iniziali ogni consiglio di classe deve predisporre una specifica attività didattica per la completa conoscenza del Regolamento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Sansone Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000
n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI

Dallo Statuto degli studenti D.P.R. 235/2007:

Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni).

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per tre anni scolastici. (art. 7)

Ai genitori, agli alunni

Un ruolo determinante per favorire il processo formativo dei preadolescenti è esercitato dal rapporto di collaborazione tra la Scuola e la Famiglia: esso costituisce un importante terreno di confronto sui modelli educativi e culturali da trasmettere agli alunni.

La condivisione della programmazione scolastica da parte dei genitori e la loro collaborazione con i docenti hanno un riflesso positivo sull'azione educativa, sia quando essa è rivolta a ragazzi motivati e autonomi, sia quando è indirizzata a ragazzi in difficoltà.

L'azione e il processo educativi saranno tanto più efficaci quanto più si stabilirà una proficua collaborazione tra insegnanti e genitori, nel rispetto delle differenti competenze e dei diversi ruoli.

Pertanto la Scuola perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori.

La realizzazione di tale alleanza dipenderà dall'assunzione di specifici impegni - di seguito declinati - da parte di tutti gli attori del progetto educativo.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. IANNACCONE

Via Ronca 11 - 83047 **LIONI** (AV)
 con plesso e sezioni associate di scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado di **Teora** (AV)
 AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S
 Sito web: www.iclioni.edu.it
 tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it

Scuola dell'infanzia e scuola primaria secondaria 1° grado	Via Ronca 11 Via Ronca 20	83047 Lioni (AV) 83047 Lioni (AV)	Tel/Fax 082742046-0827 270275 Tel. 082742015
Scuola dell'infanzia, primaria e sec. 1°	Largo Europa 10	83056 Teora (AV)	Tel. 082751077

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA

Anno scolastico 2024/2025

- VISTI** gli articoli 30,33,34 della Costituzione Italiana;
- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- VISTA** la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
- VISTO** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- PRESO ATTO** che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità;
- PRESO ATTO** che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e

immateriale, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL'ALUNNO/A IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE

L'Istituzione scolastica si impegna a:

1. Proporre un'offerta formativa attenta ai bisogni degli studenti, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell'identità e delle attitudini di ciascuna persona;
2. Creare un ambiente educativo favorevole alla crescita integrale della persona, fondato sull'accoglienza, sull'ascolto, sul dialogo aperto, sulla fiducia reciproca, nel rispetto di regole certe e condivise;
3. Condurre lo studente ad una sempre più chiara conoscenza di sé, guidandolo al raggiungimento della propria identità ed autonomia personale;
4. Favorire il successo formativo e la piena inclusione di tutti gli studenti.
5. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione;
6. Comunicare con le famiglie garantendo trasparenza e rispetto della Privacy.;
7. Garantire un comportamento dei docenti sempre rispettoso dell'età e della sensibilità degli studenti ed evitare l'uso dei telefoni cellulari in classe.

La famiglia si impegna a:

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise, della libertà d'insegnamento e della competenza valutativa;
2. Conoscere l'organizzazione scolastica, soprattutto prendendo visione del Piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti e protocolli dell'Istituto;
3. Partecipare attivamente alla vita dell'Istituto attraverso la presenza negli organi collegiali;
4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone la regolarità;
5. Sostenere la motivazione allo studio e l'applicazione al lavoro scolastico;
6. Mantenere un rapporto costante con l'istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via email e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola.

La studentessa/Lo studente, compatibilmente con l'età, si impegna a:

1. Conoscere l'organizzazione scolastica, soprattutto Prendendo visione del Piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti e protocolli dell'Istituto;

2. Assumere un comportamento corretto in ogni contesto educativo e con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli e delle regole condivise;
3. Collaborare con gli insegnanti ed i compagni per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all'apprendimento;
4. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l'orario scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
5. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente agli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici;
7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola, avendo cura dell'ambiente scolastico e impegnandosi a renderlo più bello.

In merito alla prevenzione e al contrasto ad eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo l'Istituzione scolastica si impegna a:

1. Organizzare attività di formazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo soprattutto in seno all'insegnamento di educazione civica;
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti;
4. Vigilare con l'intento di individuare le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorare le situazioni di disagio personale o sociale.

La famiglia si impegna a:

1. Conoscere e accettare l'offerta formativa, i regolamenti e i protocolli dell'Istituto con le relative norme disciplinari;
2. Sostenere la scuola nel favorire l'autonomia e il senso di responsabilità anche nell'utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie, al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell'esecuzione delle azioni decise dalla scuola;
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l'Istituzione scolastica.

La studentessa/Lo studente si impegna a

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell'insegnante;
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, non utilizzando gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell'Istituto.

I genitori, presa visione del documento, lo sottoscrivono insieme al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA
Anno scolastico 2024/25

La sottoscritta nata a il
..... residente in via
..... n.
tel.cel mail

e

il sottoscritto nato a il
..... residente in via
..... n.
tel.cel mail

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a.....
classe plesso

DICHIARIAMO DI AVER LETTO, COMPRESO E SOTTOSCRITTO IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ.

....., IN

FEDE

..... -

In caso di firma di un solo genitore, il firmatario dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile